

Il Giudice sportivo Territoriale per il Lazio

- Letto il referto del 22.02.2016 del Direttore di Gara Massimo Serafini pervenutomi in pari data e relativo alla gara disputata fra la "Decima Eur e la Piramide" del Campionato Italiano di Società;
- Rilevato, altresì, in base all'art. 2.6 del Regolamento di Campionato di Categoria 2015 la propria competenza, in quanto fase territoriale di una gara Nazionale;
- Rilevato che nel referto del Direttore di Gara si evince che il comportamento dell'atleta Marco Francescangeli, tesserato con la Società Decima Eur, è stato irrispettoso e irrispettoso nei confronti dell'atleta avversario Campoli Stefano e rilevato, comunque che lo stesso si è poi adoperato per rimediare alla sua condotta.
- Rilevato che il suo comportamento comunque viola l'art. 63, comma 3 lett. a) del Regolamento di Giustizia Sportiva;
- Tutto ciò premesso;

DISPONE

L'ammozione dell'atleta Marco Francescangeli (cartellino n. 378743) e la **multa** alla società Decima Eur di € 77,47 per responsabilità oggettiva.

Si manda in Segreteria per la comunicazione alle parti e per la pubblicazione sul sito della FIB

Roma, 23.02.2016

Il Giudice Sportivo Territoriale Lazio

Dr. ssa Martina Iaffate
